

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 23 ottobre 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 1106.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto del Dominio Collettivo di Schifanoia in comune di Narni (TR).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 1107.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto del Dominio Collettivo di Collicello in comune di Amelia (TR).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 1108.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto della Comunanza agraria di Sant'Eraclio in comune di Foligno (PG).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 1109.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto della Comunanza agraria di Grotti in comune di Sant'Anatolia di Narco (PG).

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. **1106**.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto del Dominio Collettivo di Schifanoia in comune di Narni (TR) Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. **1107**.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto del Dominio Collettivo di Collicello in comune di Amelia (TR) Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. **1108**.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto della Comunanza agraria di Sant'Eraclio in comune di Foligno (PG)
Pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. **1109**.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto della Comunanza agraria di Grotti in comune di Sant'Anatolia di Narco (PG) Pag. 53

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. **1106**.

L. n. 168/2017- Esecutività dello statuto del Dominio Collettivo di Schifanoia in comune di Narni (TR).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di rendere esecutivo il nuovo statuto del Dominio Collettivo di Schifanoia in comune di Narni (TR), approvato in assemblea generale in data 18 luglio 2019, allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, limitatamente alla parte dispositiva ed all'Allegato A.

Il Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018.....

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di Schifanoia nel comune di Narni.

Si dà il seguente Statuto:

REGIONE UMBRIA – Giunta regionale –

Prot.Entrata del 29/07/2019

nr.0146340

Classifica:IX.6

CAPO I

Della costituzione e degli scopi



Art. 1: Costituzione .

1) Il Dominio Collettivo di Schifanoia , è stato costituito con sentenza del 20 marzo 1896 della giunta arbitrale di Terni – sentenza 1 – 22 dicembre 1906 della stessa giunta, in virtù della legge 4 agosto 1894, n.397.. per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l’esercizio di pascoli e legnatico, come descritti all’art.10;

2) Il Dominio Collettivo di Schifanoia stabilisce la propria sede presso la ex scuola di Moricone nella frazione di Schifanoia, in strada di Schignano 1, del comune di Narni (TR), catasto edilizio urbano foglio 183 paticella 294) nei locali messi a disposizione dal comune di Narni con un accordo di collaborazione stipulato in data 28 febbraio 2018.

3) Il presente Statuto è approvato dall’Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;

4) Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

5) Il Dominio Collettivo di Schifanoia non persegue fini di lucro.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma del Dominio Collettivo di Schifanoia è composto da un albero con foglie disposte a semicerchio, con colori e grandezza alternati, sovrastate dalla scritta “Dominio Collettivo Schifanoia”.

Art. 3: Scopi .

Gli scopi del Dominio Collettivo di Schifanoia sono:

- a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria ;
- b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici
- c) Promuovere , curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
- d) Custodire e valorizzare , nell'interesse della collettività resiliente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;
- e) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di :
 - gestione ;
 - miglioramento e incremento del patrimonio ;
 - svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali .

1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

2) L'Amministrazione del Dominio Collettivo di Schifanoia favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici

3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi .

- 1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvane , il Dominio Collettivo di Schifanoia può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione dell'AGU (assemblea generale utenti).
- 2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.
- 3) Il Dominio Collettivo di Schifanoia ha la facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi .

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da :

- a) tassa del legnatico posta a carico degli utenti ;
- b) tasse e concessioni.
- c) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;
- d) appostamenti fissi di caccia;
- e) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/oprivati;
- f) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo, affitto locali, tassa utenza ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti .

- 1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell' Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.
- 2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all' Amministrazione , indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta.

Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione, senza apportare modifiche se non autorizzate.

Art. 8: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite diverse da quelle previste nell'articolo 6, non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge .

Art. 9: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II

Del patrimonio .

Art. 10: Patrimonio originario .

Il patrimonio originario del Dominio Collettivo di Schifanoia consiste in:
piena proprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Terni al Foglio 173 particelle 26, 33, 50; e foglio 183 particella 35 per una superficie complessiva di Ha 60.60.90.

Art. 11: Inventario .

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili appartenenti al Dominio Collettivo di Schifanoia , così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato Dominio Collettivo di Schifanoia .

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo

possesto ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti del Dominio Collettivo di Schifanoia per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12 Alienazioni e mutazioni di destinazione

Fermo restando il principio della conservazione integra del patrimonio, sancito dalla legge 1766/1927, il Dominio Collettivo di Schifanoia può, previa deliberazione dell'AGU alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di eventuale alienazione beni così individuati: terreni residuali stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si espliciti l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche igieniche. I proventi derivanti l'Ente lo concede qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute ad alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dalle norme di legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a condizione di parità.

Art. 13 Alienazioni e mutazioni di destinazione

Il Dominio Collettivo di Schifanoia, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi del Dominio Collettivo di Schifanoia

Art. 14 Organi del Dominio Collettivo di Schifanoia:

Sono organi del Dominio Collettivo di Schifanoia :

- a) l'Assemblea Generale degli Utenti ;
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Presidente. Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 15 Assemblea Generale degli Utenti .

- 1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 39 e 40.
- 2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 3) Può essere convocata in via straordinaria con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.
- 4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
- 5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, S.m.s; E-Mail, WhatsApp , Facebook con i medesimi termini di cui al comma precedente .
- 6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 16 Compiti dell'Assemblea .

Sono di pertinenza dell'Assemblea :

- l'elezione del Presidente ;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art 22;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita,cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi ;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti ;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private ;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.

2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente ;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti ;

- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 18 Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente ;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze ;
- dare esecuzione alle deliberazioni , firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente ;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 20 Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia o suoi delegati, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 37 39 del presente statuto, con esclusione di:

- a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti .
- b) stipendiati e salariati dell'Ente ;
- c) coloro che hanno liti con l'Ente .

Art. 21 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere:
 - un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio del Dominio Collettivo di Schifanoia.
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
 - Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.
- c) aggiornare la lista utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali, con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente, nei luoghi più frequentati delle frazioni e con mezzi elettronici e telematici quali, S.m.s; E-Mail, WhatsApp, Facebook.
- f) E' facoltà del cda di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 22 e dall'art. 15 commi 4 e 5.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione può fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Art. 22: Modalità elettorali.

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, come stabilito dal comma 1 dell'art. 20, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum dei 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

4) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 23: Insediamento del Consiglio di Amministrazione .

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione .

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 24: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

CAPO V

Dell' amministrazione .

Art. 25: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 26: Segretario .

1) L'amministrazione ha di norma un Segretario , le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.

2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a :

- a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- b) disbrigo della corrispondenza ;
- c) *alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.*
- d) compilazione dei ruoli ;
- e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto ;
- f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza ;
- g) esecuzioni degli atti di ufficio .
- h) funzioni di cassa e tenuta cronologica dei libri di amministrazione.

Art. 27: decadenza del Consiglio di Amministrazione .

1) Qualora Il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a denunciare all'autorità giudiziaria competente per dichiararne la decadenza.

2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.28: Deliberazioni .

1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il

nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

2) I verbali così redatti sono poi letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario .

3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti dopo dieci giorni trascorsi l'atto diventa esecutivo.

4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro *richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria*.

Art. 29: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 30: Bilancio di previsione .

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro *la fine* di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno eccezione le bollette per la fornitura di energia elettrica, gas ed acqua pagate con addebito automatico in conto.

Art. 31: Gestione del bilancio .

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :

- il giornale cronologico di tutti i movimenti contabili, che è anche libro mastro in quanto è segnalato nell'apposita colonna se trattasi di entrata o uscita, compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario numerato progressivamente nell'anno solare per incasso locazione locali dell'ente ;
- mandati di pagamenti con numerazione consequenziale annuale, per gli ordini di pagamento, .

Art. 32 Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 33 Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente *o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.*

Art. 34: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori se redatta.

Art. 35: Revisori dei conti .

1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto .

2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3) I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti .

Art. 36: Diritto di utenza .

Il diritto di utenza dà facoltà di: legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani di taglio, dei regolamenti e delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 37: Azione popolare .

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero al Dominio Collettivo di Schifanoia , in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 38: Estensione della disciplina .

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità del Dominio collettivo di Schifanoia in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento

Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 39: Utenti .

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 34 e 36, i nuclei familiari residenti nel territorio del Dominio Collettivo di Schifanoia , con dimora , in modo stabile per tutto l'anno, da almeno cinque anni. Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia, o altro familiare delegato;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 20).
- L'utente deve comunicare la eventuale perdita dei requisiti necessari.
- Gli utenti che si dimettono, non potranno risciversi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di dimissioni.
- (Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.)

Art. 40: Lista degli utenti .

1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 28.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

3) La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

CAPO VIII

Delle contravvenzioni .

Art. 41: Operazioni vietate .

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive, anche negli appostamenti di caccia senza autorizzazione del cda,;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade .

Art. 42: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 43: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 44: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 45: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto e disciplinato specificatamente dal presente Statuto, composto da quarantacinque articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali deliberati dall'assemblea generale degli utenti e quindi applicabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. **1107**.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto del Dominio Collettivo di Collicello in comune di Amelia (TR).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di rendere esecutivo il nuovo statuto del Dominio Collettivo di Collicello in comune di Amelia (TR), approvato in assemblea generale in data 4 agosto 2019, allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, limitatamente alla parte dispositiva ed all'Allegato A.

Il Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018.

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di Collicello in comune di Amelia - TR denominato Dominio Collettivo di Collicello.

Si dà il seguente Statuto:

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

- 1) Il Dominio Collettivo di Collicello denominato Dominio Collettivo di Collicello, ha origine in data 22-05-1889, con Sentenza della Giunta degli Arbitri di Terni in data 22 maggio 1889, come da atto, per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico, come descritti all'art.11;
- 2) Si è costituito giuridicamente nel 1889, con Sentenza della Giunta degli Arbitri di Terni.
- 3) Il Dominio Collettivo di Collicello stabilisce la propria sede nella frazione di Collicello, comune di Amelia.
- 4) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;
- 5) Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.
- 6) Il Dominio Collettivo di Collicello non persegue fini di lucro.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma del Dominio Collettivo di Collicello è "D.C. COLLICELLO".

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi .

Gli scopi del Dominio Collettivo di Collicello sono:

- a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria ;
- b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro –silvo – pastorale come tradizionalmente effettuate; quali agrituristiche e faunistiche -ambientali , alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici
- c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
- d) Promuovere , curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
- e) Custodire e valorizzare , nell'interesse della collettività residente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;
- f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di :
 - gestione ;
 - miglioramento e incremento del patrimonio ;
 - svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali .

1) L'Ente, assolto gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

2) L'Amministrazione del Dominio Collettivo di Collicello favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a

tutela .di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici

3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi .

1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione dell'AGU.

2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

3) Il Dominio Collettivo di Collicello ha facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi .

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da:

- a) affitto dei pascoli estivi agli utenti oltre le normali necessità dei singoli come stabilito nel regolamento;
- b) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- c) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti , dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;
- d) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;
- e) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti;

- f) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero indicato dal Regolamento d'uso;
- g) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;
- h) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;
- i) appostamenti caccia;
- j) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/oprivati;
- k) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto locali ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti .

1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell' Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all' Amministrazione, indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione..

4) All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti .

1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunanza, del comune e/odella Regione; le stesse aziende

dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.

3) In via subordinata e nel caso in cui non vi sia interesse da parte di aziende zootecniche è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e dell'asporto delle stesse.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge .

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II

Del patrimonio .

Art. 11: Patrimonio originario .

Il patrimonio originario del Dominio Collettivo di Collicello consiste in:
piena proprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Amelia Al Fg 8 p.lle 27, 99, 138, 190, 191, 195, 202, 203, 205, 211, 212, Fg. 10 P.lle 12, 22, 23, 26, 29, 42, Fg. 11 P.lle 1, 7, 9, 34, 35, 36, 40, 41, Fg. n. 15 P.lle n. 3, 4, 11, 15, 16, 17, 25, Fg. 16 P.lle n. 9, 14, Fg. 20 P.lle n. 7, 8, 9, Fg. 29 P.lle n. 2, 3, 12, per una superficie complessiva di Ha. 166,22,10;

Fabbricato censito al NCEU del comune di Amelia Fg. 8 p.lla 142.

Art. 12: Inventario .

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti al Dominio stesso, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato a Dominio Collettivo di Collicello.

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

Fermo restando il principio della conservazione integra del patrimonio, sancito dalla legge n. 1766/ 1927, il Dominio Collettivo di Collicello può, previa deliberazione dell'AGU alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di eventuale alienazione i beni così individuati: terreni residuali stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si espliciti l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente e saranno accantonati su apposito capitolo di bilancio. Il mutamento di destinazione la Comunanza lo concede qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 12.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dalle norme di legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a condizione di parità.

Art. 14

Il Dominio Collettivo di Collicello può, previa deliberazione dell'AGU, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017.

Art. 15

Il Dominio Collettivo, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la

restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi del Dominio Collettivo

Art. 16:

Organi del Dominio Collettivo di Collicello.

Sono organi del Dominio Collettivo di Collicello:

- a) l'Assemblea Generale degli Utenti ;
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Presidente. Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 17

Assemblea Generale degli Utenti .

- 1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 42.
- 2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 3) Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.
- 4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
- 5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, S.m.s; E-Mail con i medesimi termini di cui al comma precedente .
- 6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea :

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 23;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita,cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi ;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti ;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private ;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da (quattro) membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente

e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.

2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente ;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti ;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20

Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente ;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze ;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente ;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 22

Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 44 del presente statuto, con esclusione di:

- a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti .
- b) stipendiati e salariati dell'Ente ;
- c) coloro che hanno liti con l'Ente .

Art. 23

Elezioni del Consiglio di Amministrazione .

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve :

- a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni ;
- b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere :
 - un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio dell'Università Agraria.
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
 - Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.
- c) aggiornare la lista utenti ;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale ;

- e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali , con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.
- f) E' facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Art. 24: Modalità elettorali .

- 1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea .
- 2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, come stabilito dal comma 1 dell'art. 20, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere. Nel caso vengano presentate almeno 2 liste concorrenti entro i termini, potranno essere votati i candidati per la carica di Presidente e di Consigliere solamente i nominativi riportati in tali liste; nel caso venga presentata una sola lista, la votazione avverrà sulla lista degli utenti come sopra specificato.
- 3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum dei 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta a distanza di un ora dalla chiusura della prima e si chiude entro 3 ore. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
- 4) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.
- 5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.
- 6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione .

- 1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione .
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 26: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

CAPO V

Dell' amministrazione .

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 28: Segretario .

- 1) L'amministrazione ha di norma un Segretario , le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.
- 2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
- 4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.
- 5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.
- 6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a :
 - a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - b) disbrigo della corrispondenza ;

- c) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.
- d) compilazione dei ruoli ;
- e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto ;
- f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza ;
- g) esecuzioni degli atti di ufficio .

Art. 29: decadenza del Consiglio di Amministrazione .

- 1) Qualora Il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a denunciare all'autorità giudiziaria competente per dichiararne la decadenza.
- 2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.30: Deliberazioni .

- 1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.
- 2) I verbali così redatti sono poi letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario .
- 3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni. trascorsi i quali l'atto diventa esecutivo.
- 4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 31: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 32: Bilancio di previsione .

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro la fine di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33: Tesoriere

L'amministrazione di avvale di un servizio di tesoreria o di cassa, tenuto dal Segretario dell'Ente.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 34: Doveri del Tesoriere .

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione del Dominio, nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, vale a dire, coincidendo quest'ultimo con l'anno solare, dal 31 dicembre.

Il Tesoriere deve rispondere dell'inesatto per l'esatto, eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i comuni.

Art. 35: Gestione del bilancio .

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :

- il giornale cronologico di cassa ;
- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso ;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento .

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.

Art. 38: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 39: Revisori dei conti .

- 1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto .
- 2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
- 3) I Revisori dei conti durano in carica tre anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti .

Art. 40: Diritto di utenza .

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni .

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare il Dominio Collettivo.

Art. 42: Azione popolare.

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero al Dominio Collettivo, in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina .

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell'Università Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti .

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 40, i nuclei familiari residenti nel territorio del Dominio Collettivo, con dimora e domicilio, in modo stabile per tutto l'anno, da almeno (3 anni.) Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 22).
- L'utente che lascia il territorio dell'Ente, perde il diritto di utenza anche se mantiene attività agricola, la abitazione e costanti rapporti con la frazione.

(Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.).

Art. 45: Lista degli utenti .

1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 23 - 24.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

3) La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 46: Denuncia del bestiame .

Entro la prima quindicina di (ottobre) gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione (di pascolo successiva).

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo .

1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, l'Università Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile

Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione .

CAPO VIII

Delle contravvenzioni .

Art. 48: Operazioni vietate.

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive ;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade .
- È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi.

Art. 49: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 51: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 52: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. **1108**.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto della Comunanza agraria di Sant'Eraclio in comune di Foligno (PG).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di rendere esecutivo il nuovo statuto della Comunanza Agraria di Sant'Eraclio in comune di Foligno (PG), approvato in assemblea generale in data 5 aprile 2019, allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, limitatamente alla parte dispositiva ed all'Allegato A.

Il Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

STATUTO

Comunanza Agraria di S.Eraclio



Foligno - Perugia

Visti gli Artt. 2,9,42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana,
Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018,
Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di S.Eraclio in Comune di Foligno (PG), denominato Comunanza Agraria di S.Eraclio

Si dà il seguente Statuto:

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione

- 1) Il Dominio Collettivo di S.Eraclio denominato Comunanza Agraria di S.Eraclio ha origine in data 21 Dicembre 1918, come da atto di fondazione approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascolo, legnatico e cava della pietra, come descritto al successivo art. 10;
- 2) La Comunanza Agraria di S.Eraclio stabilisce la propria sede a S.Eraclio di Foligno, in Via del Castello s.n.c., nel Comune di Foligno (PG);
- 3) Il presente statuto è approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti, ed è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 Giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 Febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.
- 4) La Comunanza Agraria di S. Eraclio non persegue fini di lucro.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma della Comunanza Agraria è formato da una doppia corona circolare su cui è incisa la scritta "Comunanza Agraria di S.Eraclio". All'interno è presente uno scudo in cui è raffigurato, su sfondo verde, il castello di S.Eraclio in forma stilizzata con alla base la data di fondazione della Comunanza, 1918. Lo scudo è sormontato da una corona castellana. Completano lo stemma due rami di ulivo posti ai lati dello scudo con alla base un mazzo di bacche.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi.

Gli scopi della Comunanza Agraria sono:

- a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;
- b) Provvedere alla conservazione, al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro - silvo - pastorali come tradizionalmente effettuate, quali agrituristiche e faunistiche - ambientali, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici;
- c) Promuovere e curare l'utilizzo dei pascoli, vigilando su di essi in osservanza delle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
- d) Promuovere e curare l'utilizzo delle aree boschive, vigilando su di essi in osservanza delle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
- e) Custodire e valorizzare, nell'interesse della collettività residente e di tutti gli altri interessati, l'ambiente ed il paesaggio;
- f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese per:
 - la gestione;
 - il miglioramento e l'incremento del patrimonio;
 - lo svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia del territorio.

Art. 4: Finalità sociali .

L'Ente, assolti i compiti di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

La Comunanza Agraria di S. Eraclio favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici

L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture, a sostegno delle iniziative o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi

Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e per il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo - pastorali, la Comunanza Agraria può aderire a consorzi e/o associazioni agrarie, previa approvazione dell'Assemblea Generale Utenti, di seguito indicata con l'acronimo AGU.

La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad associazioni, coordinamenti o comitati o altri organismi comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi.

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni della Comunanza e in particolare dell'amministrazione sono ricavate da:

- 1) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico come stabilito nel regolamento;
- 2) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;
- 3) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;
- 4) erogazioni in conto capitale provenienti da enti pubblici e dalla Comunità Europea;
- 5) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/o privati
- 6) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (es. cave, energia alternativa, affitto locali, ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti.

Soddisfatte le esigenze della generalità degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni o altri beni immobili di proprietà dell'Ente, dietro pagamento di un canone annuo, determinato dall'amministrazione, in misura proporzionale alla fertilità, qualità e classe del terreno e dell'immobile.

L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve fare domanda all'amministrazione, indicando con precisione l'oggetto della richiesta.

Qualora pervengano all'amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

L'affitto non può superare la durata di sei anni.

Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla manutenzione delle strutture date loro in concessione.

All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.

Gli altri beni immobili della Comunità non gravati da uso civico possono essere concessi in affitto o locazione, previa determinazione del canone da parte del Consiglio di Amministrazione. I suddetti beni possono essere concessi anche in uso gratuito qualora ciò sia giustificato dal pubblico interesse o per il raggiungimento di scopi sociali, culturali o ricreativi a favore della collettività.

Art.8: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge.

Art. 9: Divieto di ripartizione dei proventi.

È vietata qualsiasi divisione degli utili ricavati dalle vendite predette così come di qualsiasi economia prodotta dall'azienda.

CAPO II Del patrimonio

Art 10: Patrimonio.

Il patrimonio della Comunità Agraria di S.Eraclio consiste in:

1) piena proprietà sui terreni distinti al CT del Comune di Foligno, costituito da area montana di natura silvo-pastorale caratterizzata da cava di pietra situata in località Fosso Rio di S.Eraclio, il tutto per una superficie di ha 5.24.84 Fg. 240 - Part. 918 e 920;

2) area alberata con piazzale destinata a parco pubblico sito in Via S. Abbondio,12 su cui insistono:

- a) un fabbricato per attività ricreativa - ludico - sportiva distinto al CF del Comune di Foligno Fg. 283 - Part. 1881;

- b) un fabbricato destinato a servizio di incontro della popolazione distinto CF del Comune di Foligno Fg. 260 - Part. 956

3) fabbricato situato all'interno del castello di S.Eraclio, in Via del Castello snc, censito al CF del Comune di Foligno, Fg. 283 - Part. 330.

In conformità di quanto disposto dall'art.3 punto b, il patrimonio dell'Ente può essere incrementato, per variazioni successive all'approvazione del presente atto.

Art. 11: Inventario.

È redatto completo inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità Agraria, così come di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato a: Comunità Agraria di S.Eraclio.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria, è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione

dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

La Comunanza Agraria di S.Eraclio, nel rispetto della legislazione regionale può alienare beni collettivi o mutarne la destinazione, previa deliberazione dell'AGU. Possono costituire oggetto di alienazione oltre i casi previsti dalla legge 1766/1927 i terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si espliciti l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione, la Comunanza lo concede qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività.

Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

Tutte le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dal regolamento in conformità con le norme di legge, solo e nel caso in cui tali atti siano utili per la collettività, per il regime silvo-pastorale e di tutela ambientale.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, a parità di condizioni, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti.

Art. 13: Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati

La Comunanza Agraria, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi della Comunanza Agraria

Art. 14: Organi della Comunanza Agraria di S.Eraclio

Sono organi della Comunanza Agraria:

- 1) l'Assemblea Generale degli Utenti;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente.

Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 15: Assemblea Generale degli Utenti.

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 43.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno 100 degli utenti elettori, i quali devono proporre l'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione può essere effettuata anche con mezzi elettronici e telematici quali, S.M.S., E-Mail, ecc. rispettando i termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1/2 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'assemblea si procederà all'elezione di tre scrutatori, se necessario, scelti tra gli utenti presenti

I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 16: Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 23;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita, imposizione di vincoli, cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici sulle proprie terre da sottoporre all'approvazione della Regione dell'Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- l'adesione a coordinamenti, comitati associazioni comunque denominati;
- la revoca degli amministratori nei casi previsti dalla legge.

Art. 17: Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, cioè dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti. La dichiarazione di decadenza è effettuata, motivandola, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 18: Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19: Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV Delle elezioni

Art. 20: Elettorato.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni, degli intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 43 del presente statuto, con esclusione di:

- 1) coloro i quali non hanno capacità di intendere e volere, riconosciuta dall'autorità competente;

- 2) stipendiati e salariati dell'Ente;
- 3) coloro che hanno liti pendenti con l'Ente;
- 4) valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della l. 23 aprile 1981 n. 154 e successive modifiche, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 21: Elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Cinquanta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- 1) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni;
- 2) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere:
 - un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio della Comunità Agraria.
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
 - un Segretario, da scegliere tra gli utenti, è nominato dal presidente del seggio elettorale. Il Segretario può anche coincidere con il Segretario dell'Ente.
- 3) aggiornare la lista degli utenti ;
- 4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- 5) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali, con avvisi da affiggere all'albo dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

Art. 22: Modalità elettorali.

Entro il 50° giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni il Consiglio d'Amministrazione pubblica un avviso con cui invita gli utenti interessati a presentare la propria candidatura alla carica di Presidente o a quella di consigliere, dandone la massima diffusione.

La candidatura deve essere presentata entro il 30° giorno precedente la data delle elezioni, pena di inammissibilità.

A tale scopo ogni utente interessato sottoscrive la dichiarazione di accettazione della candidatura predisposta su modulo prestampato messo a disposizione dalla Comunità Agraria; la dichiarazione è fatta pervenire, nel termine di cui al comma precedente, alla Comunità Agraria, il cui Presidente rilascia ricevuta comprovante la data di ricezione.

Nei 5 giorni successivi il Consiglio di Amministrazione predispone la lista dei candidati in ordine alfabetico, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Qualora non si raggiunga un numero di candidati pari al numero degli amministratori eligendi, si rinvia l'elezione di 30 giorni per dare modo di ricercare altre candidature.

Entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni la lista dei candidati è pubblicata all'albo della Comunità Agraria e in altri luoghi più frequentati della frazione.

La pubblicità della lista può essere effettuata in ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio.

Chi è unico componente della propria scheda di famiglia ed è impossibilitato a recarsi al seggio elettorale potrà, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, chiedere di votare presso la propria abitazione.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.

La votazione avviene sulla lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione che raccoglie le candidature degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a due preferenze per quella da Consigliere.

Le schede votate sono piegate dall'elettore e consegnate al Presidente dell'ufficio elettorale o chi per esso, che provvede ad introdurle nell'apposita urna

Si intendono eletti il Presidente e i 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti in assemblea pubblica, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 23: Votazioni

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le

persone. In tal caso le deliberazioni vengono votate a scrutinio segreto.

Art. 24: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

CAPO V
Dell'Amministrazione

Art. 25: Responsabilità degli Amministratori.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 26: Segretario.

L'Amministrazione ha di norma un Segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona estranea all'Amministrazione.

Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli Utenti e provvede a:

- 1) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- 2) disbrigo della corrispondenza;
- 3) compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni e alla tenuta dei relativi registri;
- 4) compilazione dei ruoli;
- 5) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto;
- 6) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- 7) esecuzioni degli atti di ufficio.

Art. 27: Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi, su denuncia degli utenti, per la mancata approvazione del bilancio di previsione, del consuntivo e per grave pregiudizio apportato all'Ente. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario nominato dall'AGU, a cui spetta, fra l'altro, il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause che hanno determinato l'assenza del Presidente, il Vice Presidente entro una settimana ha l'obbligo di indire le elezioni con le modalità previste dal presente statuto.

Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause che hanno determinato l'assenza di un Consigliere si procede al subentro del primo dei non eletti previa accettazione di quest'ultimo. In caso di diniego si procede al successivo della lista dei non eletti. A parità di voti prevale l'anzianità.

Art.28: Deliberazioni .

La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

I verbali così redatti sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Foligno. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del

Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta e con pagamento dei diritti di Segreteria.

Art. 29: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità

Art. 30: Bilancio di previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro la fine di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e il capitolo cui la spesa si riferisce.

È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31: Tesoriere.

L'Amministrazione si può avvalere di un servizio di tesoreria o di cassa presso un istituto bancario, se lo ritiene utile, disciplinato con apposita convenzione, da approvarsi in sede al Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati dal Presidente, dai Consiglieri e dai revisori dei conti, dietro loro richiesta e dai funzionari delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 32: Doveri del Tesoriere.

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione della Comunità al termine dell'anno solare, cioè al 31 dicembre. Qualora la Comunità non ritenga necessaria la figura del Tesoriere o di un servizio di cassa, il rendiconto di fine anno viene svolto dal Segretario, secondo quanto previsto al successivo art.33.

Art. 33: Gestione del bilancio.

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- 1) il giornale cronologico di cassa;
- 2) il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- 3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- 4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale delle entrate previste nel bilancio preventivo accantonato annualmente ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35: Avanzo di amministrazione.

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di norma in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici.

Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art.4 del presente Statuto, o per opere permanenti nell'interesse della collettività. Le somme provenienti dall'alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente o altre opere permanenti.

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito presso un Istituto di Credito riconosciuto dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Art. 36: Conto consuntivo.

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall' Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 37: Revisori dei conti.

I Revisori dei conti, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati, scelti possibilmente tra gli utenti, e a scrutinio segreto.

Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora nessun utente si renda disponibile a ricoprire tale incarico questo potrà essere svolto da un professionista esterno abilitato.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti

Art. 38: Diritto di utenza.

Il diritto di utenza dà facoltà: di far pascolare, di tagliare e raccogliere legna, di fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni delle autorità competenti. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori, che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall' Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 39: Limitazioni.

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare la Comunanza Agraria.

Art. 40: Azione popolare.

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria, in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 41: Estensione della disciplina.

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra di occupazione, legittimazione, affrancazione,

assegnazione, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell'Ente in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti, alla pari dei beni posseduti già in precedenza dall'Ente stesso, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II, Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 42: Utenti.

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti, con dimora e domicilio, in modo stabile, nel territorio della Comunanza Agraria di S. Eraclio da almeno 1 (un) anno. Tale limite viene eliminato nel caso di trasferimento di domicilio avvenuto all'interno dello stesso Comune di Foligno.

Gli Utenti sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia purché maggiorenne e componente della famiglia stessa o suo familiare delegato;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati. L'utente che lascia il territorio dell'Ente non perde il diritto di utenza se mantiene l'abitazione, un'attività e costanti rapporti con il territorio di S.Eraclio. Questo diritto non è ereditario. Il diritto è riacquisito nel caso in cui la persona che ne era titolare faccia ritorno nel territorio dell'Ente e dopo aver di nuovo fissato e mantenuto la residenza in esso per almeno un anno.

Ai fini e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non è sufficiente, per acquisire la qualifica di nucleo familiare-utente, la mera attestazione dello stato di famiglia a sé stante rilasciato dal Comune, essendo invece necessario dimostrare di non coabitare con altro nucleo. Spetta al Consiglio di Amministrazione la facoltà di verificare e decidere circa la sussistenza di tale requisito.

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.

Art. 43: Lista degli utenti.

La lista degli utenti deve essere custodita nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta, sempre con le modalità previste dal precedente art.29.

Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

La lista dei residenti può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

CAPO VIII Delle contravvenzioni

Art. 44: Operazioni vietate.

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, qualunque ne sia il motivo;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade.

É vietata altresì agli utenti qualunque forma di uso che possa recare un danno o di uso improprio dei beni

mobili e immobili della Comunanza Agraria di S.Eraclio.

Art. 45: Ammende.

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in base alla legislazione nazionale e regionale.

Art. 46: Accertamento infrazioni.

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate.

Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale.

Art. 47: Contravventori.

Sono soggetti alle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico nazionale, dalle prescrizioni di massima impartite dalla polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni di proprietà collettiva della Comunanza.

Art. 48: Entrata in vigore.

Il presente statuto, approvato dall'AGU, diventa esecutivo dal 15° giorno di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Foligno.

Art. 49: Modifiche statutarie

Le eventuali modifiche al presente Statuto saranno rese possibili dopo l'approvazione dell'AGU.

Art. 50: Disposizioni finali

L'approvazione del presente statuto da parte dell'AGU, annulla e sostituisce il precedente statuto.

Art. 51: Rinvio.

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantun articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

S.Eraclio, li 05-04 -2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2019, n. **1109**.

L. n. 168/2017 - Esecutività dello statuto della Comunanza agraria di Grotti in comune di Sant'Anatolia di Narco (PG).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di rendere esecutivo il nuovo statuto della Comunanza Agraria di Grotti in comune di Sant'Anatolia di Narco (PG), approvato in assemblea generale in data 18 Maggio 2019, allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, limitatamente alla parte dispositiva ed all'Allegato A.

Il Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

REGIONE DELL'UMBRIA
Provincia di Perugia
Comune di Sant'Anatolia di Narco

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
GROTTI

INDICE**Capo I
Costituzione e scopi**

Art.1 – Costituzione – denominazione – natura giuridica	pag. 4
Art.2 – Scopi	pag. 4
Art.3 - Finalità sociali	pag. 4
Art.4 – Consorzi	pag. 5
Art.5 – Proventi	pag. 5
Art.6 - Affitto ad utenti	pag. 5
Art.7 - Affitto pascoli esuberanti	pag. 5
Art.8 - Corrispettivo per usi civici	pag. 6
Art.9 - Divieto di ripartire proventi	pag. 6

**Capo II
Patrimonio**

Art.10 – Patrimonio	pag. 6
Art.11 – Inventario	pag. 6
Art.12 – Alienazioni	pag. 6
Art. 13 – Reintegra	pag. 7

**Capo III
Organi della Comunanza Agraria**

Art.14 - Organi della Comunanza agraria	pag. 7
Art.15 - Assemblea generale degli utenti	pag. 7
Art.16 - Compiti dell'assemblea	pag. 7
Art.17 - Consiglio di amministrazione	pag. 8
Art.18 - Il Presidente	pag. 8
Art.19 - Vice presidente	pag. 9

**Capo IV
Elezioni**

Art.20 - Elettorato attivo e passivo	pag. 9
Art.21 - Elezione Consiglio di amministrazione	pag. 9
Art.22 - Modalità elettorali	pag. 10
Art.23 - Insediamento del Consiglio di amministrazione	pag. 10
Art.24 – Votazioni	pag. 10

**Capo V
Amministrazione**

Art.25 - Responsabilità degli amministratori	pag. 11
Art.26 – Segretario	pag. 11
Art.27 - Scioglimento del Consiglio di amministrazione	pag. 11
Art.28 – Deliberazioni	pag. 11
Art.29 – Contenzioso	pag. 12

Capo VI
Finanza e contabilità

Art.30 - Bilancio di previsione	pag. 12
Art.31 – Tesoriere	pag. 12
Art.32 - Doveri del tesoriere	pag. 12
Art.33 - Gestione di bilancio	pag. 12
Art.34 - Fondo di riserva	pag. 13
Art.35 - Avanzo di amministrazione	pag. 13
Art.36 - Conto consuntivo	pag. 13
Art.37 - Revisori dei conti	pag. 13

Capo VII
Diritti di utenza ed utenti

Art.38 - Diritti di utenza	pag. 13
Art.39 – Limitazioni	pag. 14
Art.40 - Azione popolare	pag. 14
Art.41 - Estensione della disciplina	pag. 14
Art.42 – Utenti	pag. 14
Art.43 - Lista degli utenti	pag. 14
Art.44 - Denuncia bestiame	pag. 15
Art.45 - Compilazione ruoli tassa pascolo	pag. 15

Capo VIII
Contravvenzioni

Art.46 - Operazioni vietate	pag. 16
Art.47 – Ammende	pag. 16
Art.48 - Accertamento infrazioni	pag. 16
Art.49 – Contravventori	pag. 16
Art.50 – Rinvio	pag. 16

CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art 1.

Costituzione – denominazione – natura giuridica.

1. Il Dominio Collettivo denominato “**Comunanza Agraria di Grotti**” ha sede nella frazione di Grotti nel Comune di Sant’Anatolia di Narco, esso è stato costituito in seguito alla cessione da parte del conte Travaglini, come da atto di affrancazione del 22 dicembre 1899, rogito notaio Arcangeli Domenico, registrato il 2 gennaio 1900 al n.981 in Spoleto.
2. L’Ente è dotato della podestà di autonormazione, personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria ai sensi dell’art.1 Legge 20 novembre 2017 n.168.
3. Esso è disciplinato dal presente statuto, in osservanza alla Legge 20 novembre 2017 n.168, alla Legge 16 giugno 1927, n.1766, dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, dalla Legge 31 gennaio 1994 n.97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

Art. 2.

Scopi.

1. La Comunanza Agraria di Grotti ha lo scopo di:
 - A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all’Autorità amministrativa che davanti all’Autorità giudiziaria;
 - B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all’esercizio degli usi civici;
 - C) promuovere, curare, vigilare l’utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l’eventuale regolamento d’uso adottato dal Consiglio di amministrazione;
 - D) promuovere, curare e vigilare sull’utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
 - E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l’economia della zona.
2. La Comunanza Agraria di Grotti non persegue fini di lucro.

Art. 3.

Finalità sociali.

1. L’Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.
2. L’Amministrazione della Comunanza Agraria di Grotti favorisce l’attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici.
3. L’Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d’uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.2.

Art. 4.
Consorzi.

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunità agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.
3. La Comunità Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell'Assemblea Generale degli Utenti, ad Associazioni, Coordinamenti, Comitati, Consorzi o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 5.
Proventi.

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6.
Affitto ad utenti.

1. Soddisfatte le esigenze di uso civico, ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto terreni di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti.
2. Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione.

Art. 7.
Affitto pascoli esuberanti.

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.
2. Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunità, del Comune e/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.
3. Nel caso in cui non vi sia interesse di alcuno è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro

indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e dell'asporto delle stesse.

Art. 8.

Corrispettivo per usi civici.

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9.

Divieto di ripartire i proventi.

1. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Capo II
PATRIMONIO

Art. 10.

Patrimonio.

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11.

Inventario.

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12.

Alienazioni.

1. La Comunanza Agraria può, previa deliberazione dell'Assemblea Generale degli Utenti alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si espliciti l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dalla Comunanza qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

2. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di

cui all'art. 11.

3. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
4. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

Art. 13
Reintegra

1. La Comunanza Agraria, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante

Capo III
ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

Art. 14.
Organi della Comunanza Agraria.

1. Sono organi della Comunanza Agraria:
 - A) l'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B) il Consiglio di Amministrazione;
 - C) il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 15.
Assemblea Generale degli Utenti.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali e con mezzi elettronici e telematici quali sms, email da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine di cui al comma precedente.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art 16.
Compiti dell'Assemblea.

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita, cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre associazioni agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate;
- cancellazione dalla lista degli utenti per gravi inadempienze (vedi art.43 comma 6);
- determinare il numero dei consiglieri da eleggere.

Art. 17.

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due o quattro membri, eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il numero dei membri viene determinato dall'Assemblea Generale degli Utenti prima dell'atto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi.
2. Il Presidente ed i consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
3. La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti;
 - proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente;
 - aggiornare la lista degli utenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
8. Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o delega.
9. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere esso verrà sostituito con il primo dei non eletti. Esso resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.
10. I Consiglieri cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) per il venir meno del diritto di utente.

Art. 18.

Il Presidente.

1. Spetta al Presidente:
 - rappresentare legalmente l'Ente;

- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
 - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
 - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 - la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente che entro trenta giorni dall'evento deve convocare l'Assemblea Generale degli Utenti per l'elezione del nuovo Presidente.
3. Il nuovo Presidente resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.
4. Il Presidente cessa dalla carica per:
- a) morte;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea;
 - d) per il venir meno del diritto di utente.

Art. 19.

Vice Presidente.

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Capo IV ELEZIONI

Art. 20.

Elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 42 del presente statuto. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'ente;
 - di coloro che hanno liti con l'ente;
 - dei componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 21.

Elezioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) Stabilire il luogo, la data e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio della Comunità agraria;
 - due scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli

scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;

- segretario, di norma coincidente con il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;
- f) è facoltativo recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione come stabilito dal successivo art. 22.

Art. 22.

Modalità Elettorali.

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel luogo, nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.
2. L'elezione avviene su liste. Ogni lista presentata dovrà contenere un numero di righe in bianco pari al 50% dei consiglieri da eleggere da dover utilizzare solo nel caso di presentazione di una sola lista da parte di quegli utenti che intendono proporre candidati alternativi in sostituzione di quelli presenti nella lista, i quali dovranno essere depennati.
3. In caso di presentazione di due o più liste la votazione avviene esprimendo solo il voto di lista e risulteranno eletti i componenti della lista che otterrà più voti.
4. Le liste devono essere presentate al segretario dell'Ente non oltre il 15° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
5. In mancanza di presentazione di liste, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere una preferenza per la carica di presidente e al massimo un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere.
6. Si intendono eletti il presidente e i primi due o quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta la totalità dei consiglieri da eleggere.
7. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20 per cento degli elettori.
8. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
9. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 23.

Insiediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice presidente.

Art. 24.

Votazioni.

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

**Capo V
AMMINISTRAZIONE**

Art. 25.

Responsabilità degli Amministratori.

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 26.

Segretario.

1. L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (bilanci, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a fare denuncia all'autorità competente per dichiararne la decadenza.
2. Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il Consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato, entro e non oltre 10 giorni, di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto. In caso di inadempienza il compito è demandato al Presidente con le stesse modalità.

Art. 28.

Deliberazioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei

voti resi pro, contro e astenuti su ogni proposta.

2. Essi saranno firmati dal presidente e dal segretario.
3. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente o a quello del Comune.
4. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti.
5. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29.

Contenzioso.

1. L'amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

Capo VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30.

Bilancio di Previsione.

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro la fine di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario, esso dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce dall'Assemblea degli Utenti.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 31.

Gestione di Tesoreria.

1. Non è obbligatorio il servizio di tesoreria dal momento che si può gestire la contabilità in forma diretta mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una azienda privata. L'Amministrazione può, comunque, avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32.

Doveri del Gestore di Tesoreria.

1. Il tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione della Comunità nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33.

Gestione di Bilancio.

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34.

Fondo di riserva.

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35.

Avanzo di amministrazione.

1. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o investiti in titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.

Art. 36.

Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo annuale è approvato con deliberazione dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37.

Revisori dei conti.

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica cinque anni, sono rieleggibili, ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Capo VII
DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38.

Diritti di utenza.

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per

mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni in relazione alla normativa vigente, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39.

Limitazioni.

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40.

Azione popolare.

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41.

Estensione della disciplina.

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42.

Utenti.

1. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato.

2. L'istante per avanzare richiesta di iscrizione tra gli utenti deve avere un nucleo familiare residente nel territorio dell'Ente da almeno 1 anno, rappresentato da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto e degli intestatari inabilitati;
- l'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene attività agricola e/o conduzione dei terreni agricoli, o quella praticata, l'abitazione, anche secondaria, e costanti rapporti con la frazione; lo stesso non potrà usufruire dell'utenza di più domini collettivi.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n.151).

3. Un cittadino, già residente da oltre un anno, che si separa dal nucleo familiare di un utente per formarne uno suo, può chiedere fin da subito l'iscrizione nella lista degli utenti.

Art. 43.

Lista degli utenti.

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Ente e resa

visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni ricevute e cancellazioni dovute.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

4. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la sussistenza dei requisiti necessari del richiedente, provvede all'iscrizione nella lista degli utenti.

5. La cancellazione dalla lista degli utenti avviene tramite una semplice presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione:

- per decesso dell'utente;
- per trasferimento dalla sede dell'Ente senza mantenere alcuna attività o rapporto con l'Ente;
- su richiesta dell'utente;

6. La cancellazione dalla lista degli utenti per inadempienze e/o motivazioni gravi ha luogo:

- per mancato rispetto dello Statuto;
- per morosità o debito verso l'Ente da almeno due anni;
- per accertati comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'Ente e/o i suoi Amministratori;
- per danneggiamento del patrimonio dell'Ente;
- per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, su proposta del Consiglio che ha accertato i motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione, con deliberazione dell'Assemblea.

L'interessato dovrà essere informato del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa, entro dieci giorni dalla predetta notifica l'interessato può presentare le sue osservazioni al Presidente dell'Ente che, nei successivi dieci giorni dovrà nominare una commissione per la relativa istruttoria e decisione nel merito.

La proposta della Commissione sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea degli utenti. Contro la decisione dell'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità competente entro due mesi dalla notifica dalla deliberazione stessa a norma dell'art. 324 del codice civile.

Art. 44.

Denuncia del bestiame.

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno gli utenti devono presentare al presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45.

Compilazione ruoli tassa pascolo.

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi- bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili; assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Capo VIII CONTRAVVENZIONI

Art. 46.

Operazioni vietate.

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - recupero di piante cadute accidentalmente;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 47.

Ammende.

1. La misura delle ammende viene quantificata dal Consiglio di Amministrazione sulla base del danno effettivamente cagionato, avvalendosi, qualora necessario di consulenti esterni esperti sull'accaduto.

Art. 48.

Accertamento infrazioni.

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate.

Art. 49.

Contravventori.

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle leggi forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50.

Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
